

SETTORE

IVA

**LA RILEVANZA DEL “CEDOLINO” DEI  
COMPENSI PER MMG / MCA**

RIFERIMENTI

- Art. 21, DPR n. 633/72
- Art. 2, DM 31.10.74
- Risoluzioni Agenzia Entrate 25.11.2015, n. 98/E e 15.7.2020, n. 41/E
- Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021, n. 558

IN SINTESI

*I medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il SSN, sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.*

*In particolare i compensi di tali soggetti sono certificati dal foglio di liquidazione dei corrispettivi (“cedolino”) emesso direttamente dall'Azienda Sanitaria, che “tiene conto della fattura”.*

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per i medici di continuità assistenziale (MCA), con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con un'ASP, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica in quanto “sostituita” dal predetto foglio di liquidazione dei corrispettivi.*

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, dall'1.1.2019 tutti gli operatori sono obbligati all'emissione della fattura elettronica, fatta eccezione per:

- contribuenti minimi / forfetari / agricoltori esonerati;
- soggetti in regime ex Legge n. 398/91 (associazioni / società sportive dilettantistiche, ecc.) con proventi commerciali del periodo d'imposta precedente non superiori a € 65.000;
- operazioni con soggetti esteri;
- fatture i cui dati sono da inviare al STS.



Nell'ambito del DL n. 135/2018 è previsto che tale esclusione si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

I compensi spettanti ai **medici di medicina generale (MMG)** convenzionati con il SSN sono certificati dal **foglio di liquidazione dei corrispettivi**, rilasciato dall'Azienda Sanitaria, che ai sensi dell'art. 2, DM 31.10.74 *"tiene conto della fattura"* in quanto contenente gli elementi previsti dall'art. 21, DPR n. 633/72.



Per tali operazioni **non sussiste quindi l'obbligo di emettere fattura elettronica**.

Recentemente, con la Risposta 26.8.2021, n. 558, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la questione se il predetto **foglio di liquidazione dei corrispettivi sostituisce la fattura** (elettronica) anche per i medici di continuità assistenziale (MCA) in **regime forfetario**, relativamente ai compensi spettanti in base ad un contratto a tempo determinato, per l'attività svolta in regime di convenzione con un'ASP. Si rammenta che, come precisato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 5.2.99, n. 14/E, i medici di continuità assistenziale assunti a tempo determinato **svolgono attività professionale in convenzione con l'ASP, al pari dei medici di medicina generale**, avvalendosi di mezzi di lavoro propri, diversamente dai medici di continuità assistenziale assunti a tempo indeterminato, che svolgono attività di lavoro dipendente.

#### CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI DEI MEDICI DI FAMIGLIA (MMG)

In base al citato art. 2, DM 31.10.74:



*"nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il **foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura** di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli **elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ...**".*

Richiamando i chiarimenti forniti in passato con riferimento alla **fatturazione elettronica verso la PA** delle prestazioni rese dai medici di medicina generale (MMG) relativamente ai compensi corrisposti dalle Aziende Sanitarie (Risoluzione 25.11.2015, n. 98/E), a seguito delle modifiche operate dall'art. 1, commi da 209 a 213, Legge n. 244/2007 e dal DM n. 55/2013, l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 558 in esame ribadisce che:

- il **"cedolino"** ricevuto mensilmente dai medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il SSN, costituisce il **documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso percepito**;
- laddove **"l'obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del ... D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell'emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l'obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere)"**.

La disciplina della fatturazione elettronica **non ha**, infatti:

- **introdotto nuove fattispecie di operazioni soggette all'obbligo di fatturazione** rispetto a quanto disposto dall'art. 21, DPR n. 633/72;
- **abrogato le disposizioni previgenti che prevedono forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili**, ad esempio, quelle previste dagli artt. 22 e 73, DPR n. 633/72, relativamente alla possibilità per i commercianti al minuto / soggetti assimilati di documentare le operazioni effettuate tramite scontrino / ricevuta fiscale (ora, documento commerciale) ovvero alla previsione, da parte del MEF, di modalità alternative per la fatturazione delle prestazioni professionali per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi generali.

Di conseguenza, **devono ritenersi tutt'ora valide** le indicazioni contenute nel citato art. 2, e conseguentemente, qualora il cedolino emesso dall'Azienda Sanitaria a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i predetti requisiti, **non sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica** da parte degli stessi.

#### EQUIPARAZIONE TRA MCA E MMG

Nell'affrontare la questione oggetto della Risposta n. 558 in esame, l'Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la Risoluzione 15.7.2020, n. 41/E in merito al regime fiscale applicabile ai compensi erogati ai **sostituti medici di continuità assistenziale (MCA)**, in base ai quali:

- posto che *“l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale”* (sul punto vedasi anche la Risoluzione 19.10.2015, n. 88/E);
- *“la tipologia di rapporto che si instaura tra l'Azienda e il medico sostituto che ..., deve essere iscritto all'albo professionale, dal punto di vista fiscale è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo”*;
- pertanto, il medico di continuità assistenziale, assunto quale sostituto deve:
  - **essere in possesso della partita IVA**;
  - **emettere fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria**;
  - **dichiarare il compenso** percepito quale reddito di lavoro autonomo.



Il medico di continuità assistenziale può **applicare il regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015).

Alla luce di quanto sopra, nella Risposta n. 558 in esame l'Agenzia precisa che il foglio di liquidazione dei corrispettivi (“cedolino”) emesso dall'Azienda Sanitaria, contenente gli elementi previsti dall'art. 21, DPR n. 633/72, **“tiene luogo della fattura”, anche relativamente ai medici di continuità assistenziale (MCA) con rapporto di lavoro a tempo determinato convenzionati con un'ASP, a prescindere dalla circostanza che applichino o meno il regime forfetario.**

Di conseguenza, **i soggetti in esame (MMG / MCA):**

- in regime forfetario;
- in regime ordinario;

**non devono emettere fattura elettronica** con riferimento ai compensi professionali percepiti dall'Azienda Sanitaria **in quanto sostituita dal “cedolino”** emesso da quest'ultima.

